

Codice DB1406

D.D. 3 novembre 2014, n. 2988

Autorizzazione idraulica n. 4735 per la realizzazione di un manufatto di scarico acque meteoriche nel Torrente Frejus nell'ambito delle opere di urbanizzazione U.U.I. n 20 del PRGC, area concentrico, in Comune di Bardonecchia (TO). Richiedente: Comune di Bardonecchia.

In data 19/08/2014 con prot. n° 42656 questo Settore ha registrato la domanda prot. n° 11951/2014 del Comune di Bardonecchia, C.F. 86501270010, tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un manufatto di scarico acque meteoriche nel Torrente Frejus, nell'ambito delle opere di urbanizzazione U.U.I. n° 20 del PRGC -area concentrico-, in Comune di Bardonecchia (TO).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. ing. Gianni Barison, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Nel corso dell'istruttoria, con nota prot. n° 46744 del 17/09/2014, questo Settore ha richiesto alcuni chiarimenti; in data 06/10/2014 prot. n° 50072 (prot. comunale n° 14243 del 03/10/2014) sono pervenute le risposte del Comune contenenti le informazioni minime indispensabili per la conclusione dell'esame tecnico-amministrativo.

L'Amministrazione comunale di Bardonecchia ha approvato con D.C.C. n° 40 del 14/09/2011 il progetto dello scarico acque meteoriche nell'ambito del Piano Particolareggiato di attuazione delle opere di urbanizzazione U.U.I. n° 20 del PRGC.

Considerata la tipologia dell'intervento e sentito per conferma il Responsabile del Servizio e Procedimento del Comune di Bardonecchia, ing. Cecchini, non si intendono indispensabili le valutazioni ai sensi dell'art. 12 della LR 37/2006 preso atto che la costruzione del manufatto non richiederà lavori nell'alveo del Torrente Frejus in interferenza con l'ambiente acquatico.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n° 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n° 470/1993;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n° 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le LL.R. 12/2004 e n° 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. del 06/12/2004 n° 14/R e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visti l'art. 12 della L.R. 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29.03.2010, la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004 il Comune di Bardonecchia (TO), C.F. 86501270010, a realizzare uno scarico di acque meteoriche nel Torrente Frejus nell'ambito delle opere di urbanizzazione U.U.I. n° 20 del PRGC -area concentrico-, in Comune di Bardonecchia (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati grafici progettuali allegati all'istanza (tavv. 2.14, 2.15, 2.25), che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguite accurate verifiche tecniche sul muro spondale esistente nel segmento da modificare per l'alloggiamento del manufatto di scarico, da estendere all'intorno ritenuto significativo dell'opera longitudinale, a conferma della considerazione del progettista ing. Barison in ordine alla non incidenza dell'intervento programmato sulle caratteristiche statiche del muro di sponda. L'autorizzazione s'intende quindi rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto esistente;
3. l'opera di che trattasi dovrà essere sagomata in modo tale da rispettare il profilo del paramento esterno del muro spondale esistente, senza determinare sporgenze o rientranze;
4. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di parte della muratura esistente dovrà essere allontanato dall'alveo;
5. l'opera di difesa longitudinale e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto di scarico, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
11. dovrà essere trasmessa a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminata l'opera, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

12. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

13. ai sensi della L.R. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n° 14/R e s.m.i, il manufatto di scarico potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n° 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole